REGOLAMENTO (CEE) N. 3866/88 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2989/88 e che porta a 1 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2989/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3628/88 (6), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 di t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che l'Italia, con una comunicazione in data 1° dicembre 1988, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 200 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2989/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2989/88 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 200 000 t di frumento duro da esportare verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate 1 200 000 t di frumento duro, figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2989/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(4) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.
(5) GU n. L 270 del 30. 9. 1988, pag. 53.
(6) GU n. L 316 del 23. 11. 1988, pag. 40.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Cuneo	78 300
Torino	8 000
Parma	24 017
Treviso	5 000
Modena	5 045
Ferrara	50 443
Bologna	27 473
Ravenna	40 327
Livorno	2 000
Siena	27 721
La Spezia	9 222
Macerata	28 684
Ancona	4 535
Viterbo	28 198
Roma	23 583
Napoli	54 181
Foggia	167 698
Catanzaro	101 498
Palermo	24 492
Caltanissetta	35 035
Catania	26 497
Enna	15 900
Trapani	14 686
Venezia	33 062
Forlì	2 740
Grosseto	9 650
Pisa	3 500
Perugia	8 342
Ascoli Piceno	4 865
Terni	1 550
Latina	1 664
Cagliari	25 118
Matera	24 000
Bari	142 288
Brindisi	7 365
Alessandria	3 718
Genova	17 995
Savona	12 014
Pesaro	7 849
Firenze	10 846
Nuoro	2 002
Caserta	5 430
Verona	2 900
Rovigo	5 032
Cosenza	2 840
Campobasso	4 000
Potenza	4 842
Messina	5 712
Agrigento	8 145 »